

**CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI AI SOGGETTI
OSPITANTI GLI STUDENTI IN P.C.T.O.**

L'Istituto _____", con sede a _____ in _____
n. _____, codice fiscale _____, d'ora in poi denominato "soggetto promotore"
rappresentato dal Dirigente Scolastico _____, nato a _____) il _____, CF.

Il Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Vicenza con sede a Vicenza, Via Lanza 106, codice fiscale 80015730247, rappresentato dal legale rappresentante geom. Daniele Fortuna, nato a Thiene (Vi) il 13/04/1962 CF FRTDNL62D13L157N - Presidente pro tempore -

PREMESSO CHE

In relazione alla richiesta di convenzione fatta dal Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza per il riconoscimento di CFP ai soggetti ospitanti gli studenti in PCTO - prot. n. 281/2024 del 18/01/2024, e al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997 n. 196, integrata dall'art. 41 della LR3 del 13 marzo 2009, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

VISTE le premesse sopra citate;

SI CONVIENE E STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE TRA

**IL COLLEGIO DEI GEOMETRI E G.L. DELLA PROVINCIA DI VICENZA
E
L'ISTITUTO _____**

ART.1 Il D.L.g.s. 81/08, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, stabilisce che la struttura ospitante si impegni a considerare lo studente alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

ART. 2 Il percorso formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1. Lettera d,) della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante (geometra libero professionista o STP).

Per ciascun studente inserito presso la struttura del soggetto ospitante (geometra libero professionista o STP), viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo dello studente; i nominativi del tutor scolastico e del tutor aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento dell'attività, con l'indicazione dei tempi di presenza presso la struttura ospitante; le strutture (stabilimenti, sedi, servizi, uffici) presso cui si svolge l'attività; gli estremi identificativi delle coperture assicurative e per la responsabilità civile.

ART. 3 Durante lo svolgimento del percorso formativo e di orientamento lo studente è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere, anche successivamente allo svolgimento del progetto formativo, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività.

ART.4 Il soggetto promotore si impegna a farsi carico, ai sensi dell'accordo Stato Regioni dell'11 gennaio 2012 in materia di formazione sulla sicurezza, della formazione generale (4 ore) + formazione specifica per il rischio medio (8 ore) degli studenti avviati al **PCTO**, considerando che svolgeranno attività di ufficio e sopralluoghi/rilievi sul territorio. Il soggetto ospitante si impegna ad integrare la formazione specifica dello studente qualora la mansione preveda rischio non contemplati nella formazione specifica erogata dal soggetto promotore.

ART. 5 Il soggetto promotore assicura lo studente contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento dell'attività, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

ART. 6 Visto il Regolamento per la formazione professionale continua, ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (deliberato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati il 10 marzo 2021, approvato dal Ministero della Giustizia con nota del 6 maggio 2021, prot. 15681.U), il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Vicenza sottoscrive la presente convenzione con il mero fine di consentire ai propri iscritti all'albo (soggetti ospitanti) il conseguimento dei crediti formativi spettanti, che verranno riconosciuti al termine dell'attività svolta.

ART. 7 Il riconoscimento dei crediti da parte del Collegio verso i propri iscritti avverrà previa richiesta del professionista e con invio di documentazione comprovante l'attività svolta dallo studente presso la struttura ospitante, così come descritto al punto 2 della presente convenzione; a tal proposito, il soggetto promotore si impegna a fornire a ciascun soggetto ospitante una dichiarazione di compiuto **PCTO** dello studente presso la struttura ospitante.

ART. 8 Rimane onere del soggetto promotore e del soggetto ospitante (geometra libero professionista o STP) la gestione del **PCTO** dello studente e la sottoscrizione del relativo progetto formativo di cui all'art. 2, concordandone il contenuto.

ART. 9 Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

ART. 10 La presente convenzione ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione senza una scadenza prefissata. La parte che intende recedere deve darne comunicazione almeno tre mesi prima tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata.

ART. 11 Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto e approvato e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico

Il Presidente del Collegio dei Geometri